

OGGETTO: Acquisizione beni immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (federalismo demaniale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili appartenenti allo Stato siti nel loro territorio, in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (c.d. federalismo demaniale);

VISTO l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 il quale dispone che:

- *“l'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande, ne comunica l'esito all'Ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del Demanio.*
- *trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del Demanio l'Ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione;*
- *i beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito;*
- *con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;*
- *le risorse nette derivanti a ciascun Ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi della presente procedura sono destinate, come disposto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010. Il 25% di tali risorse sono trasferite allo Stato e destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;”*

VISTO il prospetto allegato al presente atto sub “B” nel quale sono evidenziate le domande inoltrate all'Agenzia del Demanio e i pareri fino ad oggi trasmessi;

CONSIDERATO CHE:

- il citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è stato ancora emanato;
- non sono ancora pervenuti tutti i pareri relativi alle domande presentate; pertanto non è possibile procedere da parte degli Uffici ad una valutazione concreta dell'operazione immobiliare nel suo complesso, in termini di costi ed oneri comunque collegati all'acquisizione, alla successiva gestione, alla definizione degli eventuali rapporti pendenti di fatto o di diritto,

nonché alle eventuali spese di investimento da realizzare ai fini dell'utilizzo degli immobili stessi;;

- il termine di 120 giorni (entro il quale l'organo consiliare è tenuto ad esprimersi) non è da considerarsi un termine perentorio, come esplicitato dall'Agenzia del Demanio nei pareri espressi;

VISTO l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale avente ad oggetto "Art.56 bis DL 69/2013 – trasferimento agli enti territoriali di beni immobili – Federalismo Demaniale";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.110 del 29.7.2014 con la quale è stato tra l'altro approvato in linea tecnica il progetto per la realizzazione della pista ciclabile "Pisa-Mare", (sul sedime della ex Ferrovia Pisa – Livorno) nell'ambito del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità di cui alle delibere della Giunta Regionale n.174/2013 e n.225/2014;

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente, allegata al presente atto deliberativo sub "C";

RITENUTO di confermare le domande di attribuzione a titolo non oneroso dei beni immobili di cui questo Ente ha già la disponibilità a titolo di locazione, concessione o comunque occupazione e per i quali quindi risultano già previsti in bilancio gli oneri economici per la gestione e comunque degli altri beni immobili di cui al punto 1) del dispositivo;

RITENUTO ALTRESI' di rinviare la decisione circa l'acquisizione in proprietà dei beni immobili di cui al punto 2) del dispositivo per i quali è stato espresso il parere positivo da parte dell'Agenzia del Demanio, dopo l'emanazione del citato decreto ministeriale (che determinerà la misura della riduzione dei trasferimenti delle risorse statali ovvero la misura dell'eventuale versamento di somme di denaro allo Stato) e l'emanazione dei pareri dell'Agenzia del Demanio su tutte le domande di attribuzione presentate da questo Ente;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere della IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per i motivi meglio indicati in premessa

1. di confermare le domande di attribuzione a titolo non oneroso presentate da questo Ente ai sensi dell'art. 56 bis, D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito con modifiche con L. 6.8.2013 n. 98 (c.d. "Federalismo Demaniale"), relativamente ai seguenti beni immobili:
 - a. ex casa del fascio
 - b. terreni lungo i condotti di Asciano
 - c. terreni lungo Le Piagge
 - d. Lungarno Guadalongo
 - e. Prolungamento Lungarno Fibonacci (per la sola porzione attualmente in uso)
 - f. Sponda est canale dei Mulini (Via delle Trincere) (per la sola porzione attualmente in uso)

- g. Viabilità e aree via Garibaldi
- h. area urbana tra via Parini, via Centofanti e via Don Bosco
- i. Area a verde via Canevari- ex Villagio Veneto (per la sola porzione attualmente in uso)
- j. Terreno in Riglione – via Vecchia Fiorentina
- k. Terreno in via Fasanna
- l. Tratto tombato Canale dei Navicelli
- m. Sedime via Scauro (per la sola porzione attualmente in uso)
- n. Terreni agricoli in loc.Pisanello
- o. Aree costituenti il sedime dell'ex ferrovia Pisa-Livorno
- p. campo sportivo Santa Marta (per la sola porzione di terreno oggetto di esproprio)

come meglio individuati nel fascicolo istruttorio allegato;

2. di dare corso alla procedura di trasferimento a titolo non oneroso di tali beni ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013, demandando al Dirigente della Direzione Patrimonio e Contratti l'attuazione del presente atto deliberativo, con facoltà di individuare con esattezza i beni oggetto di acquisizione;
3. di riservarsi di assumere la decisione definitiva in merito all'acquisizione in proprietà a titolo non oneroso dei seguenti beni dopo l'emanazione del citato decreto ministeriale e dei pareri dell'Agenzia in merito al complesso delle domande di attribuzione presentate da questo Ente:
 - a. area adiacente caserma Guardia di Finanza loc. Cisanello
 - b. area di pertinenza fabbricati ERP Sant'Ermete
 - c. area di pertinenza fabbricati ERP Via Rindi
 - d. area di pertinenza fabbricati ERP via delle Trincere
 - e. area di pertinenza fabbricati ERP via di Quarantola via Isola di Giannutri
 - f. area di pertinenza fabbricati ERP loc.Gagno
 - g. area di pertinenza fabbricati ERP via di Nudo
 - h. area di pertinenza fabbricati ERP loc.Cep
 - i. area di pertinenza fabbricati ERP via Milazzo
 - j. area di pertinenza fabbricati ERP via A.Pisano e via Aurelia
 - k. casello in loc.Pratacci
 - l. casa cantoniera via Livornese
 - m. Casa cantoniera Fornacina
 - n. Ex stazione Baleari a Marina di Pisa
 - o. Area scoperta a sud ex stazione di Tirrenia
 - p. Area scoperta a nord ex stazione di Tirrenia
 - q. Cantoniera ex asili elioterapici
 - r. Area urbana in via dell'Ozeretto (via del Brennero)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000;



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale

del Consiglio Comunale

Acquisizione beni immobili di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 56-bis del D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98 (federalismo demaniale).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto, ferme restando le valutazioni che seguono: si rileva che allo stato attuale non è possibile valutare l'effettiva convenienza per l'Ente in merito alle acquisizioni proposte, stante le circostanze riportate in premessa dell'atto deliberativo, Si attesta altresì che la deliberazione:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

comporta

non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PATRIMONIO E CONTRATTI

Dr.ssa Laura Tanini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto, con i limiti evidenziati nel parere di regolarità tecnica che si fanno propri.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO

Dr. Claudio Sassetti